

LUCA ANTONINI

Sulle funzioni pubbliche e sussidiarie
delle libere professioni

AMICI DI MARCO BIAGI

ASSOCIAZIONE PER LA CULTURA RIFORMISTA

fondazione



MAGNA CARTA

Indice

L'eccesso di burocrazia e la cifra del riformismo	5
Sussidiarietà e riforma delle professioni	9
Schede sinottiche	15

L'eccesso di burocrazia e la cifra del riformismo

Nel principio di sussidiarietà si colloca oggi una delle cifre del vero riformismo. Formule moderne come quella della *Big Society* o della *New Governance* sono costruite sul principio di sussidiarietà.

Ma anche la nostra tradizione più autentica ed efficace si è sviluppata sulle coordinate del principio di sussidiarietà: dai distretti industriali alle banche, dalle opere sociali a quelle culturali. Eppure, paradossalmente, proprio in un Paese la cui storia è intrisa di sussidiarietà si sono avuti decenni di legislazione anti sussidiaria: nella famiglia, nella scuola, nel sociale; solo negli ultimi anni il principio di sussidiarietà è stato riscoperto. Resta però ancora molto da fare per valorizzare questo principio in tutta la sua potenzialità riformatrice¹. In questa sede si intende evidenziare una possibile, e ancora poco esplorata, prospettiva.

Uno dei problemi che soffoca il nostro Paese è, infatti, l'eccesso di burocrazia, che ci colloca negli ultimi posti nelle graduatorie internazionali sulla libertà economica.

È un problema grave, in un contesto che è radicalmente cambiato con la globalizzazione e dove la competizione non è più solo tra imprese ma tra interi sistemi.

I tentativi di cambiare sono stati generosi, portati avanti con intensità e diverse cifre di successo; soprattutto negli ultimi due anni si è fatto molto. Il sistema, tuttavia, non è stato ancora capace di quel salto che i tempi, le imprese e cittadini richiedono. Il sistema italiano è infatti complicato non solo da un'atavica e quasi irrimovibile resistenza degli apparati e da un'intricata frammen-

tazione delle competenze (Stato, Regioni ed Enti Locali). Si sono fatti diversi tentativi per cercare di risolvere questo problema: dai taglia leggi, alla delegificazione, alla semplificazione. Si sono anche avviate buone pratiche, ma spesso i processi e i metodi adottati non sono stati risolutivi; le norme dirette a semplificare si sono infatti spesso strutturate esse stesse come “lenzuola” normative che a loro volta hanno prodotto decreti legislativi torrenziali e dunque ulteriori alluvioni di normative. I risultati sono stati poco soddisfacenti: come i tentacoli dei mostri mitologici, per ogni legge delegificata rinasceva un regolamento, per ogni norma di semplificazione rinascevano una o più norme di complicazione. In sintesi, oggi, per effetto del peso della burocrazia, l'Italia è esclusa dalla classifica dei Paesi dove è più conveniente investire.

Ad affossare il sistema è anche e soprattutto una radice ideologica: l'idea base dell'antropologia negativa, stigmatizzata nella formula hobbesiana *homo homini lupus*, tradotta poi – siccome in base a quella formula dei singoli e delle loro associazioni non ci può fidare – nell'assioma per cui “pubblico” è uguale a “morale” e “privato” è uguale a “immorale”. Se l'uomo è lupo per l'altro uomo, ci vogliono fiumi di regole per ingabbiare l'animale, e tutto si risolve in quel paradosso per cui le regole non bastano mai. Così molti italiani si ritrovano nell'esperienza di attendere oltre un anno per ottenere una concessione edilizia, per poi venire a scoprire che nel nostro Paese esisteva un milione di “case fantasma”, fatte emergere dalla mappatura aerea effettuata della Agenzia del Territorio, confrontando poi i dati catastali. In altre parole: pesantissimi controlli *ex ante*, realizzati appunto con fiumi di regole e procedure; poi controlli *ex post* quasi nulli, al punto che le case abusive hanno raggiunto quella dimensione (e una casa non nasce dalla sera alla mattina come un fungo).

Sul versante delle imprese è illuminante leggere il libro scritto da Luigi Furini, *Volevo solo vendere la pizza*, dove racconta una storia di opprimente dittatura della burocrazia.

D'altra parte nel nostro Paese per avviare un'officina di autoriparazioni occorre sottostare a 76 adempimenti e contattare 18 uffici, per una lavanderia i numeri diventano: 68 e 20. *Libera nos!*

È stato A. De Tocqueville, in *La democrazia in America*, a scolpire profeticamente la più efficace sintesi del processo che oggi ci troviamo, nonostante tutto, a subire:

«Il sovrano estende il suo braccio sull'intera società; ne copre la superficie con una rete di piccole regole complicate, minuziose ed uniformi, attraverso le quali anche gli spiriti più originali e vigorosi non saprebbero come mettersi in luce e sollevarsi sopra la folla; esso non sprezza le volontà, ma le infiacchisce, le piega e le dirige; raramente costringe ad agire, ma si sforza continuamente di impedire che si agisca, non distrugge, ma impedisce di creare, non tiranneggia direttamente, ma ostacola, comprime, snerva, estingue, riducendo infine la nazione a non essere altro che una mandria di animali timidi ed industriosi della quale il governo è pastore. Ho sempre creduto che questa specie di servitù regolata e tranquilla, che ho descritto, possa combinarsi meglio di quanto si immagini con qualcuna delle forme esteriori della libertà e che non sia impossibile che essa si stabilisca anche all'ombra della sovranità del popolo»².

Una situazione di queste proporzioni ha evidentemente un presupposto ideologico alla sua base. Ben diversa era la prospettiva di Sant'Agostino di una socialità originaria, di una *civitas* primaria. L'ordine sociale di cui parla Agostino nasce dalla socialità propria della natura umana; è un ordine che ha una sua bellezza propria (Agostino, *De vera religione* 26, 48: «...*Habet quippe et ipse modum quemdam pulchritudinis suae*»). Non nasce dal peccato originale l'ordine della società; è ferito, come ogni dimensione umana, dal peccato, ma nasce dalla natura umana creata buona da Dio, piena di desiderio e di esigenza di socialità. Occorre quindi tornare da Hobbes ad Agostino; dall'antropologia negativa a quella positiva. Le implicazioni sono relevantissime.

Considerata la gravità del problema, in termini della necessità

di restituire competitività al nostro sistema, considerata inoltre la resistenza che da decenni si è formata su questo e le barriere talebane che tante amministrazioni pongono sul punto, il precedente Governo aveva formulato una proposta di una modifica costituzionale dell'art. 41 della Costituzione che rimane ancora attuale, anche perché ormai gran parte della competenze da cui si genera l'eccesso di burocrazia non si colloca più, dopo la riforma del Titolo V della Costituzione, solo nella legislazione statale, ma anche in quella regionale, per cui occorre che tutte le sedi legislative siano vincolate a risolvere il problema di questa zavorra.

Note

¹ Cfr. M. Sacconi, *Ai liberi e forti. Valori, visione e forma politica di un popolo in cammino*, Mondadori, Milano, 2011, pp. 107 ss.

² A. de Tocqueville, *La democrazia in America*, Rizzoli, Milano, pp. 732 ss.

Sussidiarietà e riforma delle professioni

Ma anche la prospettiva della riforma delle professioni, di cui si discute nella presente fase dedicata alle liberalizzazioni, può trovare nel principio di sussidiarietà un importante punto di riferimento. Si tratta peraltro di potenziare e valorizzare una direzione che nel nostro ordinamento in tempi recenti è già maturata, ma solo parzialmente.

L'eccesso di burocrazia si combatte, infatti, anche restituendo alla società civile funzioni oggi svolte dagli apparati pubblici.

Per esempio, i notai dal 2003 svolgono quelle funzioni di omologazione degli atti costitutivi delle società che prima erano esercitate dai Tribunali: l'esito è che si sono ridotti in maniera significativa sia il carico di lavoro dei Tribunali stessi (è rilevante: si pensi all'enorme problema italiano dei tempi della giustizia civile, che costituisce uno dei principali motivi che disincentiva le imprese a investire nel nostro Paese), sia i tempi necessari alle società per poter esercitare la propria attività d'impresa. Nel 2010 è stato altresì affidato ai notai un ruolo di supporto all'Agenzia del Territorio nel monitoraggio e accertamento della reale consistenza catastale degli immobili, coinvolgendo così questi professionisti nella lotta all'abusivismo edilizio e quindi nel processo di efficientazione di un sistema dove, nonostante l'eccesso di burocrazia, si erano sviluppate 2 milioni di particelle non accatastate (circa un milione di casa fantasma, come prima ricordato).

Valorizzando questa prospettiva si possono conseguire nuovi importanti risultati. Molto si può ancora fare. Per esempio, alcuni compiti inessenziali alla giurisdizione potrebbero essere

affidati ai notai al fine di decongestionare il sistema. Ad esempio, l'emissione direttamente da parte del notaio, delegato dal giudice, del decreto di trasferimento dei beni espropriati al debitore nel processo esecutivo; la valutazione dell'esistenza delle condizioni di legge per il compimento di atti da parte degli incapaci (volontaria giurisdizione), la raccolta di mezzi di prova. Queste operazioni se affidate al notaio – in quanto pubblico ufficiale che per legge deve assicurare la debita terzietà nei confronti delle parti e degli stessi avvocati difensori – che interverrebbe come autore di decisioni in senso proprio tra parti in contesa e non come responsabile di attività a rilevanza processuale (senza provocare quindi una de-giudiziarizzazione delle vicende processuali), potrebbero aiutare ad alleggerire l'attività del giudice, che si concentrerebbe sulla sua funzione propria: dirimere questioni e decidere controversie.

Ancora, si pensi a molte funzioni omologatorie in materia di diritto di famiglia, che se fossero affidate ai notai – in analogia a quanto avviene in altri Stati – consentirebbero di tutelare appieno le ragioni patrimoniali dei coniugi, attraverso il ricorso a un pubblico ufficiale terzo e indipendente, snellendo tuttavia il carico di lavoro affidato all'autorità giudiziaria e, in particolare al Presidente del Tribunale.

La stessa prospettiva potrebbe essere seguita per i consulenti del lavoro, che da tempo già esercitano funzioni sussidiarie in tema di certificazione dei contratti di lavoro, di conciliazione e arbitrato nelle controversie di lavoro, in materia di antiriciclaggio. Una evoluzione possibile potrebbe essere quella di prevedere che la compensazione tra i crediti e i debiti accumulati con la pubblica amministrazione possa essere certificata dai consulenti del lavoro. Questo potrebbe dare respiro agli imprenditori in difficoltà che non riescono a pagare regolarmente i contributi dovuti in assenza del puntuale incasso dei crediti.

A loro volta, i dottori commercialisti potrebbero essere maggiormente coinvolti nella certificazione del merito creditizio, che

potrebbe produrre effetti vincolanti presso le banche nelle priorità di assegnazione del credito e nella determinazione della sua forbice di costo.

Gli architetti potrebbero essere maggiormente valorizzati nella valenza pubblicistica del loro potere certificatorio e autorizzatorio. Assegnando agli architetti la competenza in materia di concessioni edilizie e di DIA/SCIA si snellirebbe fortemente il lavoro di scrivania degli uffici comunali, consentendo loro di effettuare controlli più efficaci ex post. Oggi gli architetti sono responsabili civilmente e penalmente per le firme che appongono in sede di dichiarazioni di conformità, idoneità, regolarità dei progetti. La responsabilità è interamente del professionista, ma poi il lavoro si blocca per mesi presso gli uffici comunali per lungaggini e lentezze, dovute spesso a una cattiva gestione della cosa pubblica. L'inefficienza ingiustificata è dimostrata dal fatto che la forte contrazione del numero delle opere edilizie dovuta alla crisi economica non porta ad una riduzione dei tempi per ottenere un "permesso di costruire", una DIA, o una SCIA; i tempi rimangono invariati come nella fase precedente di maggiore attività.

Lo stesso discorso vale per i farmacisti: dal 2009 è stato introdotto il concetto di "Farmacia dei servizi", prevedendo la facoltà per le farmacie pubbliche e private in convenzione con il SSN di erogare servizi a forte valenza socio-sanitaria: effettuare prenotazioni di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, ritirare i referti, svolgere certe funzioni di prevenzione. Molti di questi servizi potrebbero essere potenziati.

Gli esempi qui descritti mostrano la possibilità di un'evoluzione non punitiva del ruolo delle professioni, diretta a valorizzarne la funzione pubblica in chiave di sussidiarietà: rafforzare e sviluppare una prospettiva basata su una antropologia positiva può quindi permettere di ottenere risultati efficaci, rendendo maggiormente competitivo il nostro sistema.

Altre prospettive non hanno avuto lo stesso esito: per esem-

pio l'abolizione delle tariffe minime ha spesso portato al dilagare del fenomeno, nei piccoli Comuni, delle gare di appalto vinte da professionisti "fantasma", che hanno presentato offerte eccezionalmente basse – vinte anche perché magari i funzionari locali non erano in grado di valutare l'anomalia della offerta – poi scomparsi una volta incassate le prime quote del compenso e le opere pubbliche sono rimaste bloccate.

Va peraltro precisato che la modalità operativa della "rivoluzione sussidiaria" che si propone in questa sede, articolata nelle schede che seguono, dovrebbe coinvolgere in questa prospettiva di de burocratizzazione, non solo lo Stato ma anche tutti gli Enti territoriali.

La materia professioni è, infatti, una materia di legislazione concorrente: pur nella concretizzazione che ne ha dato la giurisprudenza costituzionale, allo Stato spetta la legislazione di principio, alle Regioni il dettaglio. È quindi necessaria un'azione coordinata tra Stato e Regioni per realizzare compiutamente l'evoluzione proposta in questa sede, anche in ragione della varie competenze che vengono interessate dal processo di riforma (un conto è se si agisce sulla materia della giustizia civile, di competenza esclusiva statale, un altro se si agisce sulla materia concorrente del governo del territorio).

Si tratterebbe, peraltro, di un'azione coordinata che permetterebbe di modulare il passaggio dalla burocrazia alla sussidiarietà in funzione dei contesti territoriali in cui si applica. Soluzioni che potrebbero essere immediatamente auspicabili in determinate regioni, in altre potrebbero essere introdotte con maggiore gradualità.

Da ultimo, un'altra importante applicazione del principio di sussidiarietà potrebbe intervenire nel mondo dei servizi pubblici locali, dove si assiste da tempo al fenomeno della proliferazione di società *in house* nei più disparati settori, dai servizi cimiteriali ai trasporti. Riprendendo quanto avviene nel sistema tedesco, alcuni studiosi hanno proposto anche in Italia l'applicazione di

una regola già applicata ai Comuni in Germania. Si tratta della cd. sussidiarietà rinforzata, frequentemente enunciata dalle *Gemeindeordnungen* tedesche (le leggi dei Länder sugli ordinamenti comunali): la regola, in forza della quale gli enti territoriali possono assumere direttamente la gestione di attività imprenditoriali, solo se siano in grado di farlo a condizioni *più favorevoli* di quelle offerte dal mercato. In questo modo la scelta di procedere all'affidamento *in house* non sarebbe dispensata dal rispetto del principio di sussidiarietà e non sarebbe inibita solo quando le condizioni offerte dal mercato siano *più vantaggiose* di quelle che l'impresa pubblica (o partecipata) sia in grado di garantire. La scelta di procedere all'affidamento *in house* sarebbe quindi inibita – si badi bene - anche *a parità di condizioni*¹. Sulle procedure, peraltro, si attiverebbe, con questa formulazione, il controllo della giurisdizione amministrativa, con un'efficace garanzia di attuazione della sussidiarietà, che verrebbe reso quindi un principio giustiziabile.

Note

¹ Il tutto – ovviamente – purché il servizio, per sua natura, non renda imprescindibile l'intervento del soggetto pubblico, in considerazione di garanzie che solo questo può assicurare (si pensi – per fare un solo esempio – alla garanzia dell'imparzialità delle forze dell'ordine). Così D'Atena, *Prospettive della sussidiarietà*, in L. Antonini, *Sussidiarietà orizzontale e verticale: profili fiscali*, Irer, 2010, 41, ss.. È, ad esempio, significativa, al riguardo, la disciplina dettata dalla *Gemeindeordnung* bavarese (nella versione pubblicata il 2.8.1998 e da ultimo emendata il 20.12.2007), il cui art. 87, comma 1, subordina la creazione, la rilevazione od il significativo ampliamento di un'impresa da parte del Comune alla condizione che lo scopo non sia, né possa essere, altrettanto bene ed altrettanto economicamente conseguito da altri soggetti. Formulazioni pressoché identiche si trovano – ad es. – nella *Gemeindeordnung* della Renania-Palatinato, nella versione del 31.1.1994, da ultimo, modificata il 28.5.2008 (§ 85, comma 1) e nella *Gemeindeordnung* del Land Hessen, nella versione dell'1.4.2005 (§ 121, comma 1). Diversa la "disposizione", ma analoga la "norma" (secondo la terminologia crisafulliana) del § 100, comma 3, della *Gemeindeordnung* del Brandeburgo (nella versione pubblicata il 10.10.2001 e da ultimo emendata il 22.6.2005), nel quale si legge: "Il Comune deve preoccuparsi, nell'interesse dell'economicità della gestione, che agli operatori privati siano affidate le attività che questi possano svolgere a costi identici o più bassi e con garanzia di qualità ed affidabilità almeno identiche, in quanto ciò sia compatibile con il pubblico interesse".

Schede sinottiche

Notai

Cosa è stato fatto?

1. OMOLOGAZIONE DEGLI STATUTI SOCIETARI

La legge 24 dicembre 2003, n. 350 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2004) ha previsto l'abolizione del controllo omologatorio da parte dei Tribunali sugli atti societari, demandato adesso ai notai che ricevono gli atti costitutivi o le delibere di modifica degli statuti. Inoltre, la stessa legge ha previsto l'obbligo per le società di inviare all'ufficio del Registro delle imprese le domande, le denunce e gli atti che le accompagnano per via telematica ovvero su supporto informatico mediante l'utilizzo della firma digitale. Con le citate disposizioni è stato ridotto in maniera significativa sia il carico di lavoro dei Tribunali che i tempi necessari alla società per poter esercitare la propria attività d'impresa.

2. ANTIRICICLAGGIO:

Con il decreto legislativo 56/2004, il Governo ha recepito la direttiva 2001/97/CE in materia di antiriciclaggio, estendendo il campo di azione del dettato normativo esistente ed adeguandolo ai nuovi principi. È stata allargata la rosa dei soggetti tenuti agli adempimenti di identificazione e segnalazione, ricomprendendo tra gli altri notai e avvocati che per conto dei loro clienti compiono o progettano operazioni rilevanti di natura finanziaria/immobiliare.

3. CONTROLLO SULL'ABUSIVISMO EDILIZIO:

Il D. L. n. 78/2010 ha posto a carico del proprietario dell'immobile, al momento della compravendita, l'obbligo di garantire all'acquirente la corrispondenza tra ciò che rileva dal Catasto urbano e la situazione reale in cui versa l'immobile di proprietà; in

caso contrario l'atto notarile è nullo.

La suindicata norma ha come obiettivo principale quello di favorire l'aggiornamento delle banche dati catastali, ponendo dei vincoli alla negoziazione di immobili non denunciati al Catasto e/o comunque non denunciati nella loro effettiva consistenza.

Pertanto, non possono essere stipulati atti di compravendita immobiliare - e se stipulati sono nulli -, se non vi è conformità tra lo stato di fatto, i dati catastali e le planimetrie depositate in Catasto e/o se tale conformità non è dichiarata nell'atto dalla parte venditrice (o se tale dichiarazione non è sostituita da un'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale).

Nei trasferimenti di proprietà, come anche nelle donazioni e divisioni di proprietà immobiliari, il notaio rogante - chiamato a ricevere gli atti riguardanti diritti reali su immobili - deve far riferimento, in primis e a pena di nullità, ai dati catastali dell'immobile, alle planimetrie depositate in Catasto, alla dichiarazione di conformità e allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie (verifica di coerenza oggettiva); in secondo luogo, deve svolgere una specifica attività di comparazione e/o individuazione degli intestatari catastali e una verifica di conformità tra le risultanze dei Registri Immobiliari e i dati emersi dal Registro del Catasto (verifica di coerenza soggettiva).

La disposizione di cui sopra è stata concepita allo scopo di contrastare l'evasione fiscale derivante dal mancato aggiornamento catastale, in vista della futura attivazione dell'Anagrafe Immobiliare Integrata, affidando ai notai un ruolo di supporto all'Agenzia del Territorio nel monitoraggio e/o accertamento della reale consistenza catastale degli immobili.

4. LOTTA ALL'EVASIONE FISCALE:

Il notaio, per la funzione che gli deriva dalla legge, assume la tipica figura di "responsabile d'imposta", ossia di colui che è tenuto al pagamento del tributo di registro - unitamente ad altri - per fatti riferibili a questi verso i quali ha il diritto di rivalersi.

È questa una definizione legislativa contenuta nell'art. 54 comma 3, del DPR 29 settembre 1973, n. 600. La norma che sovrintende la responsabilità dei pubblici ufficiali è quella di cui agli artt. 10 e 57 del T.U. 26 aprile 1986, n. 131.

I predetti rispondono, limitatamente all'imposta principale di registro – nei confronti dell'amministrazione finanziaria – delle obbligazioni assunte che derivano dalla formazione dell'atto quale presupposto che dà origine al tributo (non va dimenticato che l'imposta di registro è "imposta d'atto").

In detto rapporto tributario il notaio non assume la veste riferibile a un'obbligazione tributaria qualificata, in quanto terzo in detto rapporto, ma invece assume la figura di "garante" di una obbligazione tributaria altrui.

Questa posizione di garante rafforza la posizione creditoria dell'amministrazione finanziaria in previsione di un inadempimento del debitore principale che è il soggetto passivo d'imposta di registro.

Cosa si può fare

1. ALLEGGERIMENTO DEL CARICO DELLA GIUSTIZIA CIVILE:

Allo scopo di alleggerire l'Autorità giudiziaria di compiti insensibili alla giurisdizione, alcune semplici misure – a costo zero e con prevedibili e significativi risparmi per l'amministrazione – sarebbero in grado di assicurare immediatamente all'Ordinamento giudiziario un efficiente outsourcing delle corrispondenti attività attraverso l'esercizio della funzione notarile:

- raccolta di mezzi di prova;
- emissione direttamente da parte del notaio, delegato dal giudice, del decreto di trasferimento dei beni espropriati al debitore nel processo esecutivo;
- affidamento al notaio del compito di valutare l'esistenza delle condizioni di legge per il compimento di atti da parte degli incapaci (volontaria giurisdizione).

Queste operazioni, se affidate al notaio in quanto pubblico uffi-

ziale che per legge deve assicurare la debita terzietà nei confronti delle parti e degli stessi avvocati difensori, e che quindi interverrebbe come autore di decisioni in senso proprio tra parti in contesa - e non come responsabile di attività a rilevanza processuale (senza provocare quindi una de-giudiziarizzazione delle vicende processuali) - potrebbero aiutare ad alleggerire l'attività del giudice che si concentrerebbe sulla sua funzione propria: dirimere questioni e decidere controversie.

2. FUNZIONI OMOLOGATORIE IN MATERIA DI DIRITTO DI FAMIGLIA:

L'omologazione dell'accordo raggiunto dai coniugi in sede di separazione consensuale consiste in un controllo sulla legalità e sulla compatibilità delle condizioni di separazione definite dalle parti, il quale viene effettuato d'ufficio dall'Autorità Giudiziaria, senza la necessità di alcuna specifica ed ulteriore domanda da parte dei coniugi. Ai sensi dell'art. 158 del codice civile, l'unico caso in cui può essere rifiutata l'omologazione è il contrasto dell'accordo stesso con l'interesse dei figli.

I coniugi sono generalmente assistiti nella redazione dell'accordo da un avvocato o da soggetto comunque esperto in diritto di famiglia. La giurisprudenza della Suprema Corte ha ritenuto ammissibili e valide, inoltre, a prescindere dall'omologazione e purché non in contraddizione con l'accordo omologato, pattuizioni che si affiancano al verbale di separazione (si vedano Cass. Civ. n. 657 del 1994 e n. 9287 del 1997).

Generalmente, nell'ambito della separazione o del divorzio, i coniugi convengono – nel regolare gli aspetti patrimoniali dei loro rapporti – trasferimenti immobiliari dall'uno all'altro o da parte di uno di essi a favore dei figli. Ad oggi questi trasferimenti vengono spesso effettuati mediante atto di adempimento degli accordi di separazione, stipulato davanti al notaio.

La rimessione ai notai di tale competenza omologatoria – in analogia a quanto avviene in taluni Stati esteri – consentirebbe di tutelare appieno le ragioni patrimoniali dei coniugi, attraverso il ricorso a un pubblico ufficiale terzo e indipendente, snellen-

do tuttavia il carico di lavoro affidato all'autorità giudiziaria e, in particolare, al Presidente del Tribunale, ai sensi dell'art. 711 c.p.c..

Architetti

Cosa è stato fatto?

1. SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA:

Al fine di ridurre i tempi di attesa presso gli uffici comunali per ottenere le varie autorizzazioni (permesso di costruire, DIA, SCIA) sono state apportate numerose modifiche al DPR 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia). Nello specifico:

- la Legge 73/2010 di conversione del D.L. Incentivi 40/2010, ha introdotto le manutenzioni straordinarie senza DIA;
- la Legge 122/2010 di conversione del D.L. 78/2010, ha introdotto la SCIA (segnalazione certificata di inizio attività), art. 49, c. 4-bis;
- il Decreto Sviluppo 70/2011, convertito dalla Legge 106/2011, ha abbreviato i tempi di attesa della SCIA e ha introdotto una sanatoria per le difformità entro il 2%;
- ha anche introdotto la Super-DIA (alternativa al permesso di costruire): la Super-DIA ha efficacia limitata a tre anni. I lavori non ultimati entro tale termine possono essere completati previa presentazione di una nuova Super-DIA. Il ricorso alla Super-DIA è ammesso anche nel caso di immobili vincolati. Ad ogni modo devono essere prima rilasciati i pareri o le autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

2. SNELLIMENTO DEL CATASTO:

Oggi gli architetti contribuiscono a snellire e velocizzare le procedure di registrazione presso il Catasto, poiché provvedono personalmente a inviare telematicamente i dati relativi alle piante degli immobili o dei terreni sui quali intervengono delle opere di costruzione o modifica.

Sempre in ambito catastale, ogni professionista è abilita-

to ad accedere ai siti istituzionali del Catasto e della Pubblica Amministrazione per effettuare visure e conteggi. Nello specifico, effettuano per via telematica:

- visure, mappe, volture, planimetrie catastali e relative correzioni;
- elenco immobili;
- consultazione online dell'archivio cartaceo catastale.

3. LOTTA ALL'ABUSIVISMO EDILIZIO:

Il progettista deve rappresentare, negli elaborati progettuali, esattamente la situazione reale e di rispondenza agli strumenti attuativi vigenti, avanzando la Dichiarazione di Inizio Attività solo se l'opera che intende eseguire corrisponde esattamente a tutti i requisiti di legge, previsti dal Piano Regolatore Generale, Regolamento Urbanistico o altro del Comune interessato; inoltre gli elaborati devono rispondere anche a quei vincoli che i numerosi Enti preposti pongono sul Territorio.

4. INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE:

Nel settore immobiliare, inoltre, gli architetti svolgono delle funzioni di vera e propria intermediazione, ponendosi spesso come promotori nella compravendita di immobili o terreni sui quali poi offrono la loro consulenza come professionista architetto.

Cosa si può fare

1. RIFORMA DEL CATASTO:

L'automatizzazione del Catasto, unitamente a una sua territorializzazione (Catasto locale per ogni Comune) favorirebbe uno snellimento delle procedure di informatizzazione che risultano ancora rallentate dalla difficoltà di acquisizione del patrimonio cartaceo. Si eviterebbero incongruenze e asimmetrie informative fra gli architetti e gli uffici del Catasto che si ripercuotono sui cittadini.

2. EDILIZIA/POTERI AUTORIZZATORI:

Oggi gli architetti sono responsabili civilmente e penalmente

per le firme che appongono in sede di dichiarazioni di conformità, idoneità, regolarità dei progetti. La responsabilità è interamente del professionista, ma poi il lavoro spesso si blocca per mesi presso gli uffici comunali per lungaggini e lentezze dovute a una cattiva gestione della cosa pubblica. L'inefficienza è dimostrata dal fatto che la forte contrazione del numero delle opere edilizie, dovuta alla crisi economica, non ha portato a una riduzione dei tempi per ottenere un permesso di costruire, una DIA, o una SCIA; essi sono invece rimasti invariati, come nella fase precedente di maggiore attività. I lunghi tempi per ottenere le risposte dall'ufficio comunale, oltre a rallentare i lavori e a danneggiare i cittadini, provocano un danno economico agli stessi professionisti che non vengono pagati finché non partono i progetti. Dal momento che le responsabilità sono interamente a carico del professionista, si può ipotizzare di trasferire il potere certificatorio e autorizzatorio all'architetto, mutuando quanto già avviene per esempio per i dottori commercialisti relativamente alle dichiarazioni dei redditi dei contribuenti, sulle quali il Fisco esegue controlli a campione ex post. Assegnando agli architetti la competenza in materia di concessioni edilizie e DIA/SCIA si snellirebbe fortemente il lavoro di scrivania degli uffici comunali, consentendo di effettuare controlli più efficaci ex post. Si tratterebbe di una evoluzione rilevante dal momento che il sistema attuale di controlli ex ante non ha impedito, per esempio, che si giungesse a un numero elevato di cd. case fantasma sul territorio italiano, rintracciate solo grazie a rilevazioni aeree.

3. TUTELA DEL PATRIMONIO STORICO E ARCHITETTONICO:

Al fine di alleggerire la mole di lavoro di cui è sovraccaricata la Sovrintendenza per i Beni culturali, si può ipotizzare di rafforzare la competenza degli architetti nella tutela dei beni architettonici. Affidare interamente agli architetti (individuati eventualmente dalla stessa Sovrintendenza) la tutela di alcuni manufatti architettonici di particolare pregio storico o artistico può rappresentare un forte sostegno all'attività della Sovrintendenza al fine di

garantire una più efficace e capillare tutela del patrimonio storico artistico italiano.

Farmacisti*

Cosa è stato fatto?

Il Decreto Legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, «Individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, nonché disposizioni in materia di indennità di residenza per i titolari di farmacie rurali, a norma dell'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69» ha introdotto in Italia il concetto di Farmacia dei servizi, ossia la facoltà per le farmacie pubbliche e private in convenzione con il SSN di erogare servizi a forte valenza socio-sanitaria.

1. ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA (ADI)

A favore dei pazienti residenti o domiciliati nel territorio della sede di pertinenza di ciascuna farmacia, attraverso:

- la dispensazione e la consegna domiciliare di farmaci e dispositivi medici necessari;
- la preparazione, nonché la dispensazione al domicilio delle miscele per la nutrizione artificiale e dei medicinali antidolorifici;
- la dispensazione per conto delle strutture sanitarie dei farmaci a distribuzione diretta;
- la messa a disposizione di operatori socio-sanitari, di infermieri e di fisioterapisti, per l'effettuazione a domicilio di specifiche prestazioni professionali (...);

2. FARMACOVIGILANZA.

3. EDUCAZIONE SANITARIA E PREVENZIONE:

Erogazione di servizi di primo livello, attraverso i quali le farmacie partecipano alla realizzazione dei programmi di educazione sanitaria e di campagne di prevenzione delle principali patologie a forte impatto sociale, rivolti a tutti e ai gruppi a rischio e realizzati a livello nazionale e regionale (...);

* Funzioni svolte dai farmacisti in sussidiarietà rispetto alla distribuzione di farmaci

4. SERVIZI DI SECONDO LIVELLO:

Erogazione di servizi di secondo livello rivolti ai singoli assistiti (...), anche avvalendosi di personale infermieristico, prevedendo anche l'inserimento delle farmacie tra i punti forniti di defibrillatori semiautomatici;

- test per glicemia, colesterolo e trigliceridi
- test per misurazione in tempo reale di emoglobina, emoglobina glicata, creatinina, transaminasi, ematocrito;
- test per la misurazione di componenti delle urine quali acido ascorbico, chetoni, urobilinogeno e bilirubina, leucociti, nitriti, ph, sangue, proteine ed esterasi leucocitaria;
- test ovulazione, test gravidanza, e test menopausa per la misura dei livelli dell'ormone FSA nelle urine;
- test colon-retto per la rilevazione di sangue occulto nelle feci.

Dispositivi strumentali utilizzabili:

- dispositivi per la misurazione con modalità non invasiva della pressione arteriosa;
- dispositivi per la misurazione della capacità polmonare tramite auto-spirometria;
- dispositivi per la misurazione con modalità non invasiva della saturazione percentuale dell'ossigeno;
- dispositivi per il monitoraggio con modalità non invasive della pressione arteriosa e dell'attività cardiaca in collegamento funzionale con i centri di cardiologia accreditati dalle Regioni sulla base di specifici requisiti tecnici, professionali e strutturali;
- dispositivi per consentire l'effettuazione di elettrocardiogrammi con modalità di tele cardiologia da effettuarsi in collegamento con centri di cardiologia accreditati dalle Regioni sulla base di specifici requisiti tecnici, professionali e strutturali.

5. PRESTAZIONI ANALITICHE DI PRIMA ISTANZA:

Effettuazione, presso le farmacie, nell'ambito dei servizi di secondo livello di cui al numero 4, di prestazioni analitiche di

prima istanza rientranti nell'ambito dell'autocontrollo, (...) restando in ogni caso esclusa l'attività di prescrizione e diagnosi, nonché il prelievo di sangue o di plasma mediante siringhe o dispositivi equivalenti;

6. CENTRO UNICO PRENOTAZIONI (CUP)

Effettuazione di attività attraverso le quali nelle farmacie gli assistiti possano prenotare prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, e provvedere al pagamento delle relative quote di partecipazione alla spesa a carico del cittadino, nonché ritirare i referti relativi a prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale effettuate presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate.

Cosa si può fare

1. AMPLIAMENTO DEI SERVIZI OFFERTI:

Garantire che tutte le farmacie si adeguino a fornire i servizi di natura socio-sanitaria richiesti dalla popolazione locale, nello specifico:

- controllo del peso;
- autotest diagnostici (urine e feci): colesterolo, trigliceridi, glicemia, transaminasi, emoglobina, acido urico;
- analisi dell'acqua;
- prevenzione ed educazione sanitaria;
- opuscoli informativi;
- farmacovigilanza;
- erogazione di prodotti dietetici speciali (per celiaci, allergici al lattosio...);
- prenotazione esami e visite specialistiche (CUP) e riscossione ticket;
- screening per il tumore del colon-retto;
- servizio di monitoraggio della pressione arteriosa nelle 24 ore con refertazione medica validata dal cardiologo (Holter pressorio);

- noleggio strumenti di cura (Aerosol, Doccia nasale Rinowash, Bilance pesa neonati meccaniche o elettroniche, Tiralatte elettrico, Stampelle, Apparecchio per terapia antalgica (T.E.N.S.), Holter).

2. MONITORAGGIO E POTENZIAMENTO ASSISTENZA DOMICILIARE:

Incrementare il numero di operatori socio-sanitari, di infermieri e di fisioterapisti per l'effettuazione, a domicilio, di specifiche prestazioni professionali. L'organico attualmente a disposizione non è infatti in grado di soddisfare la domanda di assistenza quotidiana o settimanale a persone non-autosufficienti o a malati che richiedono cure specifiche non rientranti nel ricovero ospedaliero. Le farmacie potrebbero contribuire a selezionare, formare e indirizzare il personale idoneo, ponendosi come recettori dei bisogni ancora privi di risposta.

3. POTENZIAMENTO DI ALTRI SERVIZI:

- Prenotazione esami e visite specialistiche (CUP) e riscossione ticket:
- una convenzione potrebbe garantire al cittadino ulteriori possibilità di prenotare esami e prestazioni specialistiche in farmacia pagando direttamente il ticket relativo a visite specialistiche ed esami.
- Ritiro e consegna di referti degli esami clinici in farmacia:
- Idem come sopra.
- Distribuzione dei presidi per screening:
- una convenzione potrebbe garantire al cittadino la distribuzione di presidi per l'effettuazione di esami a seguito di screening (es. macrogol per colon retto).

Consulenti del lavoro

Cosa è stato fatto?

1. DELEGA ALLA RICERCA E ALLA SELEZIONE DEL PERSONALE:

La Fondazione Consulenti per il Lavoro, prevista dal D. Lgs. 276/03, è l'Agenzia del Lavoro del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro autorizzata dal decre-

to del Ministero del Lavoro n. 19009 del 23/07/2007. Attraverso l'operato di più di 1.900 delegati sul territorio, i Consulenti del Lavoro garantiscono l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. La Fondazione è diventata dal 2010 ente promotore dei tirocini formativi e di orientamento rivolti a giovani e disoccupati.

2. CERTIFICAZIONE DEI CONTRATTI DI LAVORO:

Tramite le Commissioni di Certificazione istituite presso i Consigli Provinciali dell'Ordine, il ruolo e la professionalità del Consulente del Lavoro diventa lo strumento tecnico per la composizione delle controversie costituendo camere arbitrali come sistema alternativo al contenzioso.

3. ARBITRATO E CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE DI LAVORO:

Con l'art. 31 della Legge 4 novembre 2010, n. 183, è stato affidato alla categoria dei Consulenti del Lavoro il ruolo di supporto alle Istituzioni per la deflazione del contenzioso del lavoro a vantaggio di imprese e lavoratori. La misura è incentrata sulla rinuncia alla obbligatorietà del tentativo preventivo di conciliazione rilanciando le soluzioni arbitrali dinanzi alle Commissioni di Certificazione dei Contratti di lavoro, per la definizione delle liti in materia di lavoro, al fine di sottrarre ai tribunali il maggior numero possibile di controversie.

4. MEDIAZIONE E CONCILIAZIONE:

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine e la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro hanno istituito, attraverso l'iscrizione all'apposito Registro tenuto presso gli uffici preposti del Ministero della Giustizia, Organismi di Mediazione Civile e Commerciale per contribuire in modo fattivo alla deflazione del contenzioso delle cause giudiziarie.

5. FUNZIONI IN AMBITO DI DENUNCIA DI ATTIVITÀ DI ANTIRICICLAGGIO E FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO:

Con il Protocollo di Intesa sottoscritto dal Consiglio Nazionale dell'Ordine e dall'UIF (Banca d'Italia) nel 2009, è stata regolamentata la segnalazione di operazioni sospette che recepiscono il D. Lgs. in materia di antiriciclaggio. Attraverso queste azioni,

il Consiglio Nazionale è preposto a ricevere dai propri iscritti segnalazioni in forma anonima di possibili azioni di riciclaggio, con l'obbligo di trasmetterle agli uffici preposti della Banca d'Italia per l'attivazione delle previste procedure investigative.

6. ASSISTENZA A LAVORATORI E IMPRESE:

I Consulenti del Lavoro, nell'attività professionale, hanno il compito di assistere lavoratori e imprese dinanzi gli Istituti preposti. Tra queste azioni si possono elencare per esempio: invio Unimens; iscrizione, variazione rapporto di lavoro domestico; iscrizione, variazione, cessazione gestione commercianti e artigiani; invio Denuncia Aziendale e modello DMAG per le aziende agricole; invio Modello RED; iscrizione alla gestione separata dei lavoratori parasubordinati; iscrizione e variazione dati per il versamento dei contributi per i lavoratori dipendenti; richiesta visita medica di controllo per lavoratori assenti per malattia; sgravi contrattazione di secondo livello; invio domande CIG e CIGS; trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali (unico, IVA, IRAP. 770); invio F24; assistenza fiscale nei confronti dei soggetti che devono presentare il mod 730; comunicazione dati IVA; comunicazione operazioni con Paesi della Black List; apertura, variazione e cessazione posizioni presso INAIL per lavoratori autonomi e imprese con dipendenti; autoliquidazione premi INAIL e invio denuncia salari, denuncia di infortunio, denuncia malattia professionale.

Cosa si può fare

1. CERTIFICAZIONE DELLA COMPENSAZIONE DEBITI E CREDITI CON LO STATO:

La compensazione tra i crediti e i debiti accumulati con la pubblica amministrazione, certificata dai consulenti del lavoro, potrebbe dare respiro agli imprenditori in difficoltà che non riescono a pagare regolarmente i contributi dovuti in assenza del puntuale incasso dei crediti. Infatti il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) è richiesto obbligatoriamente per il pagamento dei crediti da parte degli enti pubblici, ma viene ri-

lasciato solo in presenza di una regolarità dell'azienda nel pagamento dei contributi previdenziali.

2. PROMOZIONE DEL LAVORO ETICO:

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine ha presentato al Ministero del Lavoro le linee guida della Responsabilità Sociale dell'Impresa come strumento per intensificare la lotta al lavoro sommerso.

3. SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA:

Il Consiglio Nazionale è intenzionato a proporre iniziative che abbiano l'obiettivo di rendere più semplice la lettura della busta paga, predisponendo un prospetto che dia la possibilità alle parti interessate di comprendere in modo chiaro ed esaustivo diritti e doveri legati al rapporto di lavoro, nel rispetto delle previsioni normative.

Dottori commercialisti ed esperti contabili

Cosa è stato fatto?

1. CURATORE, COMMISSARIO GIUDIZIALE E COMMISSARIO LIQUIDATORE NELLE PROCEDURE CONCURSUALI, GIUDIZIARIE E AMMINISTRATIVE, E NELLE PROCEDURE DI AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA:

Per quanto concerne l'incarico di curatore, la norma di riferimento è contenuta nella legge fallimentare (R. D. 16 marzo 1942, n. 267, come modificato dal D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e dal D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169). In particolare, nel disciplinare i requisiti per la nomina a curatore l'art. 28, comma 1, lett. a) della legge fallimentare include tra i soggetti che possono essere chiamati a svolgere le funzioni di curatore «avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti», e la lett. b) dello stesso comma estende l'assunzione dell'incarico alle associazioni professionali e alle società tra professionisti sempre che i soci delle stesse abbiano i requisiti professionali di cui sopra.

Con riferimento al commissario giudiziale previsto nel concordato preventivo e nell'amministrazione controllata, le norme di riferimento sono rispettivamente l'art. 163 e l'art. 188 della legge fallimentare che, nel disporre la nomina da parte del tri-

bunale, quanto a requisiti di professionalità, rinviano espressamente all'art. 28. Quanto all'amministrazione straordinaria delle imprese in stato di insolvenza, l'art. 1 del decreto del Ministro delle attività produttive 24 dicembre 2003 (Criteri per la nomina dei commissari straordinari per l'amministrazione straordinaria delle imprese in stato di insolvenza) nel definire i requisiti di professionalità del commissario straordinario nelle procedure di cui al d. l. 23 dicembre 2003, n. 347 dispone che lo stesso debba essere scelto secondo alcuni specifici criteri di professionalità e di competenza, rilevando a tal fine anche l'iscrizione da almeno cinque anni negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali che hanno esercitato, per eguale periodo, l'attività professionale, maturando una specifica competenza nel settore delle procedure concorsuali, ovvero della programmazione, ristrutturazione o risanamento aziendale.

In tema di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi, l'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400 prevede che la nomina dei commissari liquidatori avvenga con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, tenuto conto di una terna composta da persone scelte tra gli iscritti agli albi professionali degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri, dei consulenti in materia di lavoro, nonché tra esperti in materia di lavoro e cooperazione.

2. AMMINISTRATORE E DI LIQUIDATORE NELLE PROCEDURE GIUDIZIALI:

Riguardo alle funzioni di amministratore nelle procedure giudiziali, si ritiene che nell'ambito di detta previsione possa rientrare l'attività di amministratore dei beni dei soggetti sottoposti a misure di prevenzione (ex art. 23, L. 22 maggio 1975, n. 152); quella di amministratore dei beni sequestrati ai mafiosi (ex art. 2-sexies, L. 31 maggio 1965, n. 575); quella di amministratore dei beni di soggetti sottoposti a programma di protezione (ex art. 16-ter, D. L. 15 gennaio 1991, n. 8). Potrebbe rientrare anche la previsione della nomina del liquidatore di società di capitali da parte del tribunale (ex art. 2487 c.c.).

3. FUNZIONI DI ISPETTORE E DI AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO NEI CASI PREVISTI DALL'ART. 2409 DEL CODICE CIVILE:

Gli iscritti nella sezione A dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili rientrano a pieno titolo tra quei «soggetti di adeguata professionalità» che l'assemblea può nominare ai sensi del terzo comma dell'art. 2409 c.c. al fine di accertare la sussistenza delle violazioni compiute dagli amministratori e denunciate al tribunale. I professionisti così nominati hanno il compito di eliminare le irregolarità riscontrate, riferendo al tribunale in merito agli accertamenti e alle attività compiute.

Ma i commercialisti ben possono assumere anche l'incarico di ispettore nominato direttamente dal tribunale, ai sensi dell'art. 2409, comma 2, cod. civ., al fine di accertare la sussistenza delle violazioni compiute dagli amministratori e denunciate al tribunale.

Le competenze specifiche degli iscritti nella sezione A rilevano altresì ai fini dello svolgimento delle funzioni di amministratore giudiziario, nominato dal tribunale ai sensi del quarto comma dell'art. 2409 cod. civ.. All'amministratore giudiziario, i cui poteri e la cui durata sono determinati dal tribunale che lo ha nominato, è attribuita la facoltà di proporre l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e dei sindaci, nonché quella di porre in liquidazione la società o di proporre l'ammissione della stessa ad una procedura concorsuale.

4. ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE:

Il D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 recante «Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali» ha imposto, per alcune materie tassativamente elencate, il procedimento di mediazione quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

L'art. 16 del provvedimento ha demandato al Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, l'emanazione di un regolamento per l'istituzione del registro de-

gli organismi di mediazione: il decreto 18 ottobre 2010, n. 180 costituisce attuazione di tale previsione. Nel disciplinare i criteri per l'iscrizione in detto registro, l'art. 4, comma 3, lett. a) del citato DM individua i requisiti di qualificazione del mediatore, il quale deve possedere un titolo di studio non inferiore al diploma di laurea universitaria triennale ovvero, in alternativa, essere iscritto a un ordine o collegio professionale; mentre la lettera b) impone al mediatore il possesso di una specifica formazione, disciplinata al successivo art. 18.

Su tali norme ha inciso il d.lgs. n. 145 del 6 luglio 2011, prevedendo ulteriori obblighi per i mediatori quanto a formazione e aggiornamento. Il D. Lgs. 28/2010 distingue tre tipi di mediazione: obbligatoria, volontaria e demandata dal giudice. La mediazione obbligatoria è in vigore dal 20 marzo 2011 per tutte le materie elencate nell'art. 5 del D. Lgs. 28/2010 (condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.), con l'eccezione del rinvio di 12 mesi per le sole controversie in materia di condominio e di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti.

Per le suddette materie, la mediazione è condizione di procedibilità per l'avvio del processo (l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza).

La mediazione volontaria, invece, potrà essere avviata dalle parti in ogni altra materia, sia prima che durante il processo. Infine, la mediazione sollecitata dal giudice si affianca – senza sostituirla – alla mediazione giudiziale. Quando il processo è stato avviato, anche in sede di giudizio d'appello, il giudice potrà valutare se formulare l'invito alle parti a ricorrere agli organismi di mediazione, in base allo stato del processo, alla natura

della causa e al comportamento delle parti, così da non favorire dilazioni. L'invito del giudice deve essere rivolto alle parti prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni o, quando tale udienza non è prevista, prima della discussione della causa. Se le parti aderiscono all'invito del giudice, il processo verrà rinviato per il tempo strettamente necessario.

Si evidenzia in tema di mediazione delegata l'importante inserimento effettuato dall'art. 12 D. l. n. 212/2011 sul menzionato D. Lgs. n. 28/2010 con cui si precisa che con ordinanza pronunciata nella prima udienza, le parti che non hanno partecipato al procedimento di mediazione senza giustificato motivo vengono condannate al pagamento di una somma corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio iniziato successivamente all'infruttuoso tentativo di mediazione.

5. GIUDICI COMMISSIONI TRIBUTARIE REGIONALI:

Il D. Lgs. 545/1992 ha riordinato gli organi di giurisdizione in materia tributaria previsti dal «decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636», in commissioni tributarie provinciali, aventi sede nel capoluogo di ogni provincia, ed in commissioni tributarie regionali, aventi sede nel capoluogo di ogni regione. Le funzioni di giudice di tali commissione possono essere ricoperte da coloro che sono iscritti in albi professionali ed in qualsiasi forma, anche se in modo saltuario o accessorio ad altra prestazione, esercitano la consulenza tributaria, detengono le scritture contabili e redigono i bilanci, ovvero svolgono attività di consulenza, assistenza o di rappresentanza, a qualsiasi titolo e anche nelle controversie di carattere tributario, di contribuenti singoli o associazioni di contribuenti, di società di riscossione dei tributi o di altri enti impositori.

Cosa si può fare

1. AMPLIARE LA MEDIAZIONE CIVILE OBBLIGATORIA:

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti sostiene l'opportunità di un ampliamento della mediazione civile e com-

merciale obbligatoria, a cominciare dai procedimenti di separazione consensuale che si caratterizzano per l'assenza di figli minorenni e si riducono, quindi, essenzialmente a sistemazioni di tipo patrimoniale.

2. REVISIONE LEGALE:

La revisione legale e il controllo di legalità che vengono svolti presso le imprese italiane come revisori e sindaci possono essere meglio valorizzate ai fini della concessione del credito da parte delle banche ed ai fini dell'attività dell'amministrazione finanziaria.

3. CERTIFICAZIONE:

Si rende necessaria una proposta di certificazione di merito creditizio che produca effetti vincolanti presso le banche nelle priorità di assegnazione del credito e nella determinazione della sua forbice di costo. Allo stesso modo si potrebbe predisporre una certificazione della conformità alla normativa fiscale che esclude la natura esecutiva dell'accertamento in caso di ricorso pendente.

4. COLLEGIO SINDACALE:

L'assoggettamento alla revisione legale e l'obbligo di nomina del collegio sindacale, in caso di riforma della certificazione, cesserebbero di essere erroneamente percepiti da molte imprese come un mero onere privo di valore aggiunto.

